

Bruxelles, 28 maggio 2026
(OR. en)

9820/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0127 (NLE)

POLCOM 196
COASI 92

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 250 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la revisione dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo e la revisione dell'elenco di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 250 final.

All.: COM(2026) 250 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2026
COM(2026) 250 final

2026/0127 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la revisione dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo e la revisione dell'elenco di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "accordo"), in riferimento alla prevista adozione di due decisioni del comitato per il commercio relative alla revisione dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo (procedura generale di risoluzione delle controversie) e alla revisione dell'elenco degli esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti a norma dell'articolo 13.15 dell'accordo (procedura di risoluzione delle controversie a norma delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'accordo, applicato in via provvisoria dal luglio 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2015, persegue gli obiettivi di liberalizzare e facilitare il commercio delle merci e dei servizi tra le parti dell'accordo (di seguito "parti"); promuovere la concorrenza economica; consentire l'apertura, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici; proteggere i diritti di proprietà intellettuale; contribuire al commercio mondiale eliminando gli ostacoli agli scambi e incoraggiando gli investimenti; impegnarsi a favore dello sviluppo sostenibile nelle pratiche commerciali internazionali; e promuovere gli investimenti esteri diretti senza ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza. In caso di controversie tra le parti, l'accordo prevede procedure specifiche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione.

2.2. Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio è istituito a norma dell'articolo 15.1 dell'accordo e dispone di poteri decisionali nel quadro dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio e del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare due decisioni ("atti previsti") nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenti prima.

La finalità degli atti previsti è aggiornare gli elenchi delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro o di membro del gruppo di esperti in conformità degli articoli 14.18 e 13.15 dell'accordo.

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza degli articoli 14.18 e 13.15 dell'accordo, che prevedono la compilazione dei due elenchi.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il comitato per il commercio è istituito a norma dell'articolo 15.1 dell'accordo e dispone di poteri decisionali nel quadro dell'accordo.

A norma dell'articolo 14.18 dell'accordo il comitato per il commercio compila un elenco di almeno 15 persone che eserciteranno la funzione di arbitro. Il 23 dicembre 2011 il comitato

UE-Corea per il commercio ha adottato la decisione n. 2¹ relativa alla compilazione di un elenco di 15 persone che possono esercitare la funzione di arbitro nelle procedure del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo. Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli arbitri. Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto delle persone dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio.

A norma dell'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo, le parti designano di comune accordo un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti nei campi delle questioni oggetto del capo 13 dell'accordo (capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile) e competenti nelle questioni ivi trattate. L'elenco è stato costituito la prima volta il 27 giugno 2012 con la decisione n. 2/2012² del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che ha compilato un elenco di 18 esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con la decisione n. 1/2019³ dello stesso comitato. Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcune delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli esperti.

In caso di controversia le parti si consulteranno per concordare la composizione del collegio arbitrale. Provvedere a che i due elenchi siano sempre aggiornati è pertanto essenziale per garantire che le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'accordo siano effettivamente disponibili.

La proposta allegata costituisce una proposta di strumento giuridico ai fini dell'approvazione della posizione che l'Unione europea assumerà all'interno del comitato per il commercio relativamente alle due questioni sopra citate.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

¹ Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

² Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

³ Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo.

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato per il commercio apporterà modifiche all'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo e all'elenco degli esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la revisione dell'elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo e la revisione dell'elenco di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 6 ottobre 2010⁵ l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("accordo"), che si applica in via provvisoria dal luglio 2011 ed è entrato in vigore nel dicembre 2015.
- (2) A norma dell'articolo 14.18 dell'accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in eventuali controversie tra le parti. Il 23 dicembre 2011 il comitato UE-Corea per il commercio ha adottato la decisione n. 2⁶ relativa alla compilazione di un elenco di 15 persone che possono esercitare la funzione di arbitro nelle procedure del collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.18 dell'accordo.
- (3) Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcuni dei cittadini coreani, dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli arbitri. Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto delle persone dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio.
- (4) A norma dell'articolo 13.15, paragrafo 3, dell'accordo, le parti compilano un elenco di almeno 15 persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti nei campi delle questioni oggetto del capo 13 dell'accordo (capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile) e competenti nelle questioni ivi trattate. Il 27 giugno 2012 il comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile ha adottato la decisione n. 2/2012⁷

⁵ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

⁶ Decisione n. 2 del comitato UE-Corea per il commercio, del 23 dicembre 2011, relativa alla compilazione di un elenco di arbitri di cui all'articolo 14.18 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

⁷ Decisione n. 2/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012, relativa alla costituzione di un gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

relativa alla compilazione di un elenco di 18 esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti. Tale elenco è stato riveduto da ultimo nel 2019 con la decisione n. 1/2019⁸ dello stesso comitato.

- (5) Le parti hanno espresso l'intenzione di sostituire alcune delle persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la presidenza nell'elenco degli esperti. Affinché tale modifica abbia effetto, l'elenco riveduto delle persone dovrebbe essere approvato dal comitato UE-Corea per il commercio.
- (6) Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare gli elenchi aggiornati di arbitri e di esperti nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenti prima.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, poiché le decisioni vincoleranno l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'elenco riveduto di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro in conformità dell'articolo 14.18 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'elenco riveduto di persone disposte e atte a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Unione nel comitato per il commercio possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁸ Decisione n. 1/2019 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 30 settembre 2019, relativa a un elenco riveduto di esperti disposti e atti a fungere da membri del gruppo di esperti in conformità dell'articolo 13.15 dell'accordo.

Articolo 5

La Commissione europea è destinataria della presente decisione, che entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*